Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale.*

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1978, n. **1134.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 754, relativo all'elenco degli insegnamenti della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, è modificato nel senso che l'insegnamento di « microbiologia generale » è soppresso.

Inoltre, nello stesso articolo, l'insegnamento di « microbiologia e diagnostica di laboratorio » muta denominazione in quella di « microbiologia degli alimenti e diagnostica di laboratorio ».

Art. 757 - è aggiunto il seguente nuovo comma:

Le lezioni relative agli insegnamenti della scuola potranno venire integrate da conferenze svolte da specialisti dei vari settori.

L'art. 759 è così sostituito: « Il consiglio delle scuole stabilirà annualmente il numero minimo e massimo degli iscritti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 719.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 353 sono aggiunti i seguenti articoli concernenti l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per la preparazione di tecnici di audiometria, presso la facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di preparazione per tecnici di audiometria
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 354. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica della Università.

Art. 355. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso).

Art. 356. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o Istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 357. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi di licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.

Art. 358. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Parma.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola.

Art. 359. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per la istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.

Art. 360. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia degli organi e dei sistemi audiofonoarticolatori;

2) fisiologia degli organi e dei sistemi audiofonoarticolatori;

3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;

4) psicologia generale;

5) elementi di audiologia;

6) elementi di fonetica e linguistica.

2° *Anno*:

1) tecniche audiometriche I;

2) Audiometria infantile;

3) neuropsichiatria infantile;

4) tecnica di esplorazione vestibolare;

5) audiometria di massa e prevenzione della sordità.

3° *Anno*:

1) tecniche audiometriche II;

2) patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;

3) tecniche di protesizzazione acustica;

4) tecniche di audiometria obiettiva;

5) elementi di logopedia.

Art. 361. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza per un periodo di due anni nel reparto di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 362. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa.

La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie d'insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, sono senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che superano l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnico in audiometria.

Art. 363. — Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

Art. 364. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 365. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . L. 10.000
soprattassa annuale di esami . . . . » 5.000
tassa erariale di diploma . . . . . . » 6.000
tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . . . » 3.000

Art. 366. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvede con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **720.**

Modificazione allo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1007 dell'8 maggio 1965 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1291 del 20 settembre 1966, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'insegnamento complementare di filosofia medioevale e umanistica indicato con il n. 33 nell'art. 14 dello statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, concernente il corso di laurea in lettere e filosofia, cambia denominazione in « filologia medioevale e umanistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **721.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 82 dello statuto dell'Università di Bari, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze dell'informazione, sono aggiunti i seguenti:

sistemi informativi sanitari;
architettura dei sistemi di elaborazione;
teorie dell'apprendimento;
progettazione di software;
reti di sistemi di elaborazione;
linguaggi speciali di programmazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **722.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 187 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1123, concernente la scuola di specializzazione in cardiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 187. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica prima cattedra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **723.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Pisa alla facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1969, con il quale è stato assegnato per trasferimento un posto di assistente ordinario alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, del 2 marzo 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di scienza delle finanze prima dell'Università di Roma al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa del 19 febbraio 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di scienza delle finanze prima dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario dell'Università di Pisa risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Alberta Mazzoncini in Lucchetti, e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di scienza delle finanze prima della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa con decreto ministeriale 2 aprile 1969, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Alberta Mazzoncini in Lucchetti, alla cattedra di scienza delle finanze prima della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **724**.

Autorizzazione all'associazione « Centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni)», in Roma, ad accettare una donazione.

N. 724. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione « Centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni) », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal dottor Giancarlo Foligno, consistente in 2.156 azioni da nominali L. 7.000 ciascuna, rappresentate dal titolo n. 1 per 2.056 azioni e dal titolo n. 2 per 100 azioni della « A. di G. S.p.a. », in Milano, per un valore complessivo di L. 15.092.000, come da atto di donazione n. 191305 in data 10 dicembre 1974, registrato a Milano il 27 dicembre 1974, a rogito dott. Raffaello Meneghini, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **725**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Venezia.

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia 5 novembre 1977, integrato con dichiarazione 3 aprile 1978, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in frazione Ca' Savio del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979, n. **726**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Silvestro, in Vignarello di Tornaco.

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vigevano 11 febbraio 1977, integrato con dichiarazione di pari data, relativo al trasferimento, con il mutato titolo di S. Silvestro in Madonna della Bozzola, in frazione Bozzola del comune di Garlasco (Pavia), del beneficio parrocchiale di S. Silvestro, in Vignarello di Tornaco (Novara), e alla incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Martino, in Villanova di Casalnuovo (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 375, con il quale il sig. Angelo Buffa è stato iscritto, con la qualifica di agente di cambio, nel ruolo transitorio presso la borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 27 giugno 1979, con la quale il sig. Angelo Buffa ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino a decorrere dal 29 giugno 1979;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Angelo Buffa dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino, a decorrere dal 29 giugno 1979.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 4

(619)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1970, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 134, con il quale il dott. Alberto Milla è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 15 febbraio 1979, con la quale il dott. Alberto Milla ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano a decorrere dal 19 febbraio 1979;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Milano;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Alberto Milla dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 19 febbraio 1979.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 3

(618)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1980.

Nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che reca norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1976, con il quale è stato ricostituito il collegio dei sindaci dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1976, con il quale il prof. Danilo Guerrieri, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato nominato presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto direttoriale del 12 gennaio 1980, con il quale il predetto prof. Guerrieri è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° febbraio 1980 per raggiunti limiti di età;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1980, con il quale il dott. Salvatore Bova, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato nominato membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del prof. Danilo Guerrieri, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto predetto e di designare il componente effettivo che in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assuma temporaneamente le funzioni;

Sentiti i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Bova, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il dott. Aurelio Iannuzzi assume temporaneamente le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Presidente: COSSIGA

(747)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota n. 24633 del 15 ottobre 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Catanzaro presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Di Benedetto dott. Corrado, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ricca ing. Giovanni, rappresentante del genio civile;

Faga dott. Vincenzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Franco dott. Nazzareno, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pesce Serafino, Senatore Francesco, Cundò Michele, Comito Gaetano, Sanfile Francesco, Vecchio Vito e De Vito Elio, rappresentanti dei lavoratori;

Bruni avv. Giovanni, Agostino geom. Angelo, Pullano geom. Francesco e Mazzocca Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Marando Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(432)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della società L'Elettrica, in Bagnoli del Trigno.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8), dell'art. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento ed all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687130 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalla società L'Elettrica, con sede in Bagnoli del Trigno (Isernia);

Visti i dati relativi all'attività elettrica annuale esplicata dalla suddetta impresa nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977, convalidati dall'UTIF di Benevento dai quali risulta che l'impresa negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica della società L'Elettrica rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica della società L'Elettrica, con sede in Bagnoli del Trigno (Isernia), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'ENEL è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, provvede alla restituzione alla società L'Elettrica dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1963, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(376)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Assegnazione al comune di Aosta di un segretario generale di classe 1ª/B.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda presentata dall'assessore delegato del comune di Aosta in data 17 agosto 1979, intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Aosta è capoluogo della regione autonoma della Valle d'Aosta ed è pertanto sede di importanti uffici pubblici;

che il comune di Aosta è sede di stazione di cura, soggiorno e turismo con intenso flusso turistico;

che nel territorio comunale hanno sede numerose industrie di livello nazionale ed internazionale con alto livello occupazionale e strutture organizzative di grande importanza anche per il traffico internazionale, quale l'aeroporto, l'eliporto;

Considerato che il comune di Aosta si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Aosta un segretario comunale generale di classe 1ª/*B*.

Il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(196)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa soccorso del personale di ruolo dell'Azienda trasporti romagnoli, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa soccorso del personale di ruolo dell'Azienda trasporti romagnoli di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Rizzoni è nominato commissario liquidatore della cassa soccorso del personale di ruolo dell'Azienda trasporti romagnoli di Forlì.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(318)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.

75ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925. 25ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 22 luglio 1930. Recipienti in acciaio destinati al trasporto di idrogeno.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative;

Ritenuta la necessità di modificare le norme relative alla progettazione, costruzione ed approvazione dei recipienti in acciaio destinati al trasporto di idrogeno, allo scopo di tenere conto del fenomeno di fragilizzazione degli acciai;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, di cui al voto n. 832 dell'11 settembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

recipienti destinati al trasporto di idrogeno allo ssoso, qualora costruiti in acciaio legato, deve tilizzato acciaio al cromo molibdeno bonificato.
letti recipienti, in acciaio al cromo molibdeno to, devono avere capacità non inferiore a 0,5 li- i superiore a 2000 litri.

Art. 2.

progettazione, costruzione ed approvazione dei ti di cui al precedente art. 1 si applicano le nor- enute nei marginali da 1 a 12, compreso, dello al presente decreto del quale l'allegato stesso ce parte integrante.
ddette norme sostituiscono le analoghe norme te nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e eto ministeriale 22 luglio 1930, e successive norme integrative.
nanenti norme dei citati decreti ministeriali, sive serie di norme integrative, rimangono in sono estese ai recipienti di cui al precedente venti capacità non inferiore a 0,5 litri e non e ad 1 litro.

Art. 3.

i recipienti in acciaio in un solo pezzo aventi non superiore a 2000 litri già approvati, che ibiti al trasporto di idrogeno allo stato gassoso che sono stati adibiti a tale trasporto in epoca ite, si applicano le norme di cui al marginale llegato al presente decreto.

Art. 4.

rme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno iza a partire da quindici giorni dalla data di izione del presente decreto.
rme di cui al precedente art. 3 si applicano in e della visita periodica dei recipienti immedia- successiva al 30 giugno 1980 e, comunque, in e di accertamenti o visite disposti dal Ministe- rasporti oppure a richiesta del proprietario dei ti, anche anteriormente a tale data.

Art. 5.

pienti accantonati ai sensi dei marginali 13.3. e ell'allegato al presente decreto saranno sotto- provvedimenti da emanarsi con decreto del dei trasporti.

ia, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro: PRETI

RECIPIENTI IN ACCIAIO
DESTINATI AL TRASPORTO DI IDROGENO

di applicabilità.

Le norme riportate dal punto 2 al punto 12 compreso si applicano ai recipienti a pressione senza saldatura, cioè in un solo pezzo, costruiti in acciaio al Cr Mo bonificato, destinati al trasporto di idrogeno allo stato gassoso ed aventi capacità non inferiore a 0,5 litri e non superiore a 2000 litri.

2. *Caratteristiche dell'acciaio.*

2.1. L'acciaio è caratterizzato dalla composizione chimica nominale, dal tipo di elaborazione (procedimento di produzione e metodo di calmatura adottati), dal trattamento termico cui è sottoposto il recipiente finito e dalle caratteristiche meccaniche.

2.2. La composizione chimica deve essere indicata precisando almeno i seguenti elementi:
a) i tenori massimi di zolfo e fosforo;
b) i tenori di carbonio, manganese, silicio, cromo e molibdeno.
Nell'analisi di colata i tenori di zolfo e di fosforo non devono essere superiori a 0,035 % se singolarmente presi, ed a 0,06 % se sommati.
Nell'analisi di prodotto i suddetti valori sono fissati a 0,04 % ed a 0,07 % rispettivamente.
I tenori dei componenti di cui al precedente punto *b)* devono presentare tolleranze tali che la differenza tra valore massimo e valore minimo non superi:
— per il carbonio:
0,06 % se il tenore massimo è inferiore allo 0,30 %;
0,07 % se il tenore massimo è superiore o uguale allo 0,30 %;
— per il manganese e per il silicio: 0,30 %;
— per il cromo:
0,30 % se il tenore massimo è inferiore all'1,5 %;
0,50 % se il tenore massimo è superiore o uguale all'1,5 %;
— per il molibdeno: 0,15%.

2.3. L'acciaio, come definito al punto 2.1., deve essere tale da garantire le caratteristiche meccaniche di seguito indicate nonché l'assenza di residui di tipo martensitico.

2.3.1 Il carico unitario massimo alla trazione Rm non deve essere superiore a 950 N/mm^2.

2.3.2. Il carico unitario di scostamento dalla proporzionalità R_p (0.2) sotto il quale si verifica un allungamento non proporzionale dello 0,2 % della lunghezza iniziale fra i riferimenti deve essere tale che risulti

$$\frac{R_p\ (0.2)}{Rm} \leq 0,9$$

2.3.3. L'allungamento percentuale su provetta longitudinale $Lo = 5,65 \times \sqrt{A}$ non deve essere inferiore a

$$\frac{25 \times 10^3}{2 \times Rm}$$

e, comunque, non inferiore al 14 % (Rm in N/mm^2; Lo = lunghezza originaria fra i riferimenti in mm; A = sezione in mm^2). Le facce della provetta corrispondenti alle superfici interna ed esterna del recipiente non devono essere lavorate.

3. *Pressioni.*

3.1. La pressione massima di carica è di 250 bar. La pressione di carica è riferita alla temperatura di 15 °C. La pressione di prova idraulica è pari a 1,5 volte la pressione di carica.
La più alta pressione raggiunta durante la prova di rottura sotto pressione idraulica, deve essere non inferiore a 1,5 volte la pressione di prova idraulica.

4. *Caratteristiche del recipiente.*

4.1. Lo spessore, in qualsiasi punto del corpo cilindrico, deve essere almeno uguale a quello calcolato con la seguente formula

$$s = \frac{p \times D}{15\ R + p} \text{ espresso in millimetri}$$

dove:
p = pressione di prova idraulica espressa in bar;
D = diametro esterno del corpo cilindrico espresso in millimetri (valore massimo previsto);
R = il valore minore di R_p (0.2) e di $0,85 \times Rm$ espresso in N/mm^2.

Lo spessore di cui sopra non può in nessun caso essere inferiore a

$$s_m = \frac{D}{250} + 1 \text{ espresso in millimetri}$$

con un minimo di 1,5 mm.

4.2. Se i fondi sono convessi lo spessore al centro del fondo non deve essere inferiore a 1,5 × s.
Se i fondi sono concavi lo spessore non deve essere inferiore a 2 × s all'interno del cerchio di sostenimento.
Nella zona di raccordo tra la parte cilindrica ed il fondo (superiore o inferiore) lo spessore deve aumentare progressivamente in modo da evitare concentrazioni di tensioni.

4.3. L'ovalizzazione del corpo cilindrico deve essere tale che la differenza tra i diametri esterni massimo e minimo, presi sulla stessa sezione normale alla generatrice, non sia superiore al 2 % della media di tali due diametri.
La freccia della generatrice della parte cilindrica non deve superare lo 0,3 % della lunghezza della generatrice stessa.

4.4. Il basamento di sostenimento del corpo cilindrico, se esiste, deve essere di adeguata resistenza ed essere costruito con materiale metallico che, per quanto riguarda la corrosione, sia compatibile con il tipo di acciaio del recipiente.
La forma del basamento deve conferire sufficiente stabilità al recipiente e non deve favorire la raccolta dell'acqua.
La forma del basamento ed il sistema di applicazione di questo al recipiente devono essere tali che l'acqua non deve poter penetrare fra il basamento ed il recipiente.
L'applicazione del basamento al recipiente non deve modificare in alcun punto le caratteristiche di resistenza del recipiente.
Tale applicazione deve essere effettuata prima della suddivisione dei recipienti in lotti.

4.5. Le superfici interna ed esterna del recipiente non devono presentare difetti che possano compromettere la sua sicurezza di impiego.

5. *Lotto di recipienti.*

5.1. Si intende per lotto l'insieme di recipienti omogenei, in numero non superiore a duecentodue.

5.2. I recipienti si intendono omogenei se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
— siano costruiti con il medesimo materiale, definito come al punto 2.1., ed in conformità al medesimo progetto;
— provengano dalla stessa colata;
— abbiano subito lo stesso trattamento termico e, nel caso di forno non continuo, provengano dalla stessa carica;
— abbiano il carico di rottura unitario compreso entro un campo di valori tali che il valore massimo ed il valore minimo differiscano tra loro non più di 100 N/mm²; tale campo è caratteristico del lotto;
— abbiano caratteristiche dimensionali comprese nelle tolleranze di progetto.

6 *Punzonature dei recipienti.*

6.1. Le iscrizioni da apporre sull'ogiva del recipiente, per quanto riguarda le indicazioni, le caratteristiche dimensionali e la posizione, sono quelle previste dal decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative.
Per i recipienti aventi capacità nominale inferiore a cinque litri le caratteristiche dimensionali delle iscrizioni possono essere opportunamente ridotte purché risultino chiaramente leggibili.

6.2. Sull'esterno del fondo del recipiente, in modo che risultino chiaramente leggibili anche dopo l'applicazione del basamento, devono essere punzonate le sigle che individuano la colata e la carica del trattamento termico.
Qualora il trattamento termico venga effettuato in forno continuo la sigla del trattamento termico è sostituita da quella FC.

7. *Verifiche e prove.*

7.1. Le verifiche e prove di approvazione dei recipienti sono effettuate in fabbrica a cura ed a carico del costruttore.

7.2. Sono effettuate dal costruttore almeno le seguenti verifiche e prove:

7.2.1. le analisi chimiche di colata e di prodotto; qualora il costruttore non sia il produttore dell'acciaio egli deve ottenere e fornire i certificati di analisi di colata degli acciai utilizzati;

7.2.2. la verifica della rispondenza di ogni recipiente alle previste caratteristiche di materiale, di forma e di resistenza, con particolare riguardo:
a) al controllo di forma;
b) al controllo dell'ovalizzazione del corpo cilindrico e delle frecce della generatrice del corpo cilindrico;
c) alla verifica degli spessori del corpo cilindrico e dei fondi;
d) al controllo delle superfici esterne ed interne;
e) al trattamento termico ed all'assenza di residui di tipo martensitico;

7.2.3. la determinazione sperimentale — per i recipienti dello stesso acciaio, come definito al punto 2.1., e dello stesso trattamento termico — della correlazione tra carico di rottura e durezza Brinell (sotto forma di grafico);

7.2.4. la verifica della omogeneità di tutti i recipienti del medesimo lotto, con determinazione del campo di variazione del carico di rottura unitario, in base al criterio di cui al punto 5.2.; il valore massimo ed il valore minimo di tale campo devono risultare rispettivamente non superiore a 950 N/mm² e non inferiore al valore assunto per il calcolo degli spessori.

7.3. Il costruttore deve consegnare al tecnico incaricato dall'organo di controllo la seguente documentazione:

7.3.1. per ogni tipo di recipiente da sottoporre a verifica e prova, la relazione tecnica ed il disegno a firma di ingegnere abilitato a norma di legge all'esercizio della professione in Italia, dai quali risultino:
— l'acciaio, definito come al punto 2.1., impiegato per la costruzione del recipiente, ed individuato dal costruttore mediante una sigla;
— le caratteristiche geometriche nominali del recipiente (compresa la filettatura del bocchello) con le relative tolleranze;
— la pressione di carica, la pressione di prova idraulica e la pressione minima di rottura;
— il calcolo dello spessore minimo;
— il materiale e le modalità di applicazione dell'eventuale basamento;

7.3.2. le analisi di colata e di prodotto per ogni lotto con l'indicazione delle relative sigle distintive;

7.3.3. la dichiarazione dell'avvenuta effettuazione con esito favorevole dei controlli, delle verifiche e delle prove previste al punto 7.2.2.;

7.3.4. il grafico di cui al punto 7.2.3.;

7.3.5. l'elenco dei recipienti appartenenti allo stesso lotto, muniti delle iscrizioni previste dalle norme in vigore, con la dichiarazione dell'avvenuta verifica della omogeneità di cui al punto 7.2.4.

7.4. Il tecnico, esaminata la documentazione di cui al punto 7.3 e riconosciutala conforme alle norme, dispone ed assiste alle seguenti verifiche e prove, attestandone i risultati:

7.4.1. verifica di rispondenza della capacità e della tara punzonata dal costruttore sui recipienti;

7.4.2. controllo degli esami interno ed esterno eseguiti dal costruttore sui recipienti;

7.4.3. controllo della filettatura del bocchello;

7.4.4. controllo degli spessori;

7.4.5. controllo dei fondi;

7.4.6. prova dei recipienti sotto pressione idraulica;

7.4.7. prove meccaniche;

7.4.8. prova di piegatura;

7.4.9. prova di rottura sotto pressione idraulica.

Le suddette verifiche e prove, disposte dal tecnico dell'organo di controllo, sono effettuate con le modalità indicate al successivo punto 8.

Le prove di cui ai punti 7.4.7. c 7.4.8. sono effettuate su un primo recipiente del lotto scelto a caso.

La prova di cui al punto 7.4.9. è effettuata su un secondo recipiente del lotto scelto a caso.

8. *Modalità delle verifiche e prove dell'organo di controllo.*

8.1. Se più recipienti formano lotto, è consentito che la verifica di rispondenza della capacità e della tara venga effettuata sul 10% degli esemplari del lotto, ma su un minimo di cinque esemplari.

In caso contrario, e comunque qualora dalla verifica a campionatura si riscontrino discordanze, la verifica di rispondenza va estesa a tutti i recipienti.

8.2. Il controllo dell'esame interno ed esterno va effettuato a campionatura sul 10% dei recipienti del lotto. Qualora vengano rilevate irregolarità tali da consigliare lo scarto sia anche di un solo recipiente, il controllo va esteso a tutti i recipienti del lotto.

8.3. Controllo della filettatura del bocchello.

Ha lo scopo di verificare il rispetto delle tolleranze previste. Esso va effettuato a campionatura sul 10% dei recipienti del lotto e va esteso a tutti i recipienti qualora si riscontri la mancata osservanza delle tolleranze, indicate sul disegno, sia anche su un solo recipiente.

Il recipiente nel quale la filettatura venga riscontrata difettosa è riammesso all'esame qualora il difetto sia eliminabile mediante lavorazione meccanica, altrimenti va scartato.

8.4. Controllo degli spessori.

Il controllo degli spessori sul corpo cilindrico, sui fondi e sulle zone di raccordo tra corpo cilindrico e fondi va effettuato mediante misura diretta su parti ricavate dal recipiente destinato alle prove meccaniche.

Il controllo dello spessore sul corpo cilindrico va effettuato anche sul 10% dei recipienti del lotto, scelti a campionatura, mediante il sistema ad ultrasuoni o altro sistema non distruttivo di pari affidabilità. Qualora dal controllo effettuato con sistema non distruttivo emerga una insufficienza di spessore sia pure in un solo punto del recipiente, il recipiente viene scartato ed il controllo viene esteso a tutti i recipienti del lotto intensificando, a criterio del tecnico, i punti di controllo in ogni recipiente.

8.5. Controllo dei fondi.

Il fondo del recipiente utilizzato per le prove meccaniche viene sezionato secondo un piano passante per l'asse del corpo cilindrico.

La sezione viene levigata ed osservata con un ingrandimento compreso fra 5 e 10.

L'esito dell'esame è considerato negativo se si osserva la presenza di fessure oppure se si riscontrano porosità o inclusioni tali da compromettere, a giudizio del tecnico, la sicurezza del recipiente.

8.6. Tutti i recipienti, costituenti o meno lotto, sono sottoposti alla prova di pressione idraulica, da effettuarsi secondo le modalità in vigore. La durata della prova deve essere sufficiente a stabilire se si siano verificate deformazioni permanenti.

8.7. Prove meccaniche.

Le prove meccaniche comprendono:

8.7.1. controllo di omogeneità.

Tale controllo, da effettuarsi sul 10% dei recipienti del lotto, consiste nel rilevare il valore della durezza Brinell in quattro zone ristrette del recipiente da scegliersi distribuite in modo regolare su due circonferenze del corpo cilindrico, situate in prossimità dell'ogiva e del fondo.

In ogni zona si assume come valore della durezza il valore medio di tre misure.

Lo scarto dei valori assunti nelle quattro zone non deve superare 25 HB.

Deve inoltre verificarsi che i valori del carico di rottura corrispondenti, secondo il grafico di cui al punto 7.2.3., ai quattro valori assunti per la durezza, siano compresi entro il campo caratteristico dei valori di cui al punto 7.2.4.

Qualora lo scarto fra i valori della durezza sia superiore a 25 HB, oppure uno o più dei corrispondenti valori del carico di rottura siano esterni al predetto campo caratteristico, il controllo dell'omogeneità del recipiente va esteso a tutti i recipienti del lotto.

I recipienti nei quali sia stata riscontrata una differenza di durezza superiore a 25 HB vanno scartati.

Qualora tra tutti i recipienti sottoposti a prova di durezza si riscontri sia pure un solo valore della durezza (valore medio di tre misure) corrispondente a valore del carico di rottura esterno al campo caratteristico del lotto, il controllo di omogeneità del lotto deve intendersi negativo.

Il fabbricante può avvalersi della procedura prevista al successivo punto 9., sottoponendo l'intero lotto a tale procedura, sia nel caso che il controllo di omogeneità del lotto risulti negativo, sia nel caso che in uno o più recipienti si riscontri uno scarto superiore a 25 HB tra i valori della durezza, salvo rimanendo quanto contenuto nel successivo punto 10.1.2.).

8.7.2. Determinazione, su provetta longitudinale, di $R_{p\,(0.2)}$ di Rm e dell'allungamento percentuale.

8.7.3. Prova di resilienza.

Va effettuata su tre provette KV aventi superfici piane, ricavate in senso longitudinale o trasversale, lavorate sulle sei facce e ricavate dal corpo cilindrico. I valori ottenuti, effettuando le prove a —20 °C, non devono essere inferiori a quelli risultanti dalla seguente tabella, espressi in J/cm²:

Provetta ricavata in senso	longitudinale	trasversale
Media delle tre provette	50	25
Ogni valore singolo	40	20

La suddetta prova viene effettuata soltanto quando risulti possibile realizzare provette aventi spessore non inferiore a 5 mm.

Le provette non possono essere raddrizzate.

8.8. Prova di piegatura.

Dal recipiente utilizzato per le prove vengono prelevate quattro provette tagliando in due parti uguali due anelli di 25 mm di larghezza ricavati dal corpo cilindrico.

Ogni provetta può essere lavorata unicamente sui bordi. Le due facce della provetta corrispondenti alla superfice interna ed alla superfice esterna del recipiente non possono essere lavorate.

Ogni provetta viene piegata attorno ad un mandrino in modo che i bordi interni risultino distanti non più del diametro del mandrino.

Gli appoggi sui quali viene posta la provetta devono avere gli spigoli arrotondati e devono essere posti a distanza pari al diametro del mandrino aumentato di tre volte lo spessore della provetta.

Il rapporto n tra il diametro del mandrino e lo spessore della provetta non deve superare i valori indicati nella seguente tabella:

Resistenza effettiva alla trazione R_m in N/mm²	Valore di n
fino a 440 inclusi	2
da oltre 440 a 520 inclusi	3
da oltre 520 a 600 inclusi	4
da oltre 600 a 700 inclusi	5
da oltre 700 a 800 inclusi	6
da oltre 800 a 900 inclusi	7
da oltre 900 a 950 inclusi	8

L'esito della prova si giudica favorevole quando nessuna delle provette presenta incrinature.

8.9. Prova di rottura sotto pressione idraulica.

8.9.1. Il recipiente viene sottoposto alla prova dopo l'avvenuta verifica di cui al punto 8.7.1.
La prova deve essere eseguita mediante un impianto che consenta di aumentare regolarmente la pressione fino allo scoppio del recipiente e di registrare la curva di variazione della pressione in funzione del tempo.
La prova va eseguita a temperatura ambiente.

8.9.2. Modalità di esecuzione e valutazione della prova di rottura sotto pressione idraulica.
L'aumento della pressione nel recipiente deve essere costante e non maggiore di 5 bar/s, fino alla pressione corrispondente all'inizio della deformazione plastica del recipiente.
Successivamente la portata della pompa viene mantenuta costante fino allo scoppio del recipiente e comunque non superiore al doppio del valore precedente l'inizio della deformazione plastica.
Si intende per pressione di rottura Pr il valore massimo della pressione ricavabile dalla curva.

Deve essere verificata la seguente disuguaglianza:

$$Pr \geq \frac{20 \times s \times Rm}{D - s}$$

dove s, Rm e D sono i valori della formula di calcolo dello spessore, fermo restando quanto stabilito al punto 3.1.
La prova di rottura non deve ridurre il recipiente in frammenti.
Lo squarcio non deve mostrare alcun difetto caratterizzato nel metallo.
Lo squarcio principale non deve essere del tipo fragile e la rottura deve mostrare una strizione.
Una rottura è accettabile soltanto se risponde ad una delle seguenti descrizioni:

a) per i recipienti aventi spessore del corpo cilindrico non superiore a 7,5 mm:
- essere sensibilmente longitudinale nella maggior parte;
- non essere ramificata;
- non avere uno sviluppo circonferenziale maggiore di 90° ai due lati del corpo cilindrico del recipiente;
- non estendersi alle parti del recipiente aventi spessore superiore a 2 volte lo spessore massimo misurato a metà del corpo cilindrico; per i recipienti a fondo convesso, tuttavia, non deve raggiungere *il centro del fondo;*

b) per i recipienti aventi spessore del corpo cilindrico superiore a 7,5 mm, la rottura deve essere in massima parte longitudinale.

9. *Ripetizione delle prove.*
Se risulta negativa la prova di rottura sotto pressione idraulica oppure una delle prove meccaniche oppure la prova di piegatura, il fabbricante può sottoporre l'intero lotto a nuovo trattamento termico qualora il difetto rilevato sia imputabile al trattamento termico.
Dopo tale secondo trattamento termico, il lotto si sottopone nuovamente a tutte le operazioni di controllo, verifica e prova previste nei precedenti punti.

10 *Scarto del lotto.*

10.1. Si procede allo scarto dell'intero lotto quando si verifica una delle seguenti condizioni:
1) il difetto riscontrato, di cui al punto 9., è imputabile a causa diversa dal trattamento termico;
2) quando, da una delle verifiche la cui effettuazione è prevista a campionatura, risulti uno scarto di recipienti in numero superiore al 50 % di quelli del lotto;
3) quando trattasi di lotto sottoposto a secondo trattamento termico ai sensi del punto 9. e risulti negativa una delle prove, qualsiasi sia la causa del difetto;
4) quando dalla misura diretta di cui al punto 8.4. lo spessore risulti insufficiente, sia pure in un solo punto;
5) quando il controllo dei fondi, di cui al punto 8.5., dia esito negativo.

10.2. Tutti i recipienti scartati devono essere resi inutilizzabili mediante uno o più tagli.
Di tale operazione il tecnico ne fa annotazione nella certificazione di approvazione.
I numeri distintivi dei recipienti scartati non possono essere riutilizzati dal fabbricante.

11. *Recipienti aventi capacità superiori a 150 litri.*

11.1. A richiesta del costruttore, i recipienti aventi capacità superiore a 150 litri, purché presentati all'approvazione singolarmente od in lotti formati da non più di dieci esemplari e ottenuti da tubo, possono essere approvati applicando le norme di cui al presente punto:

1) *Documentazione - Il costruttore deve consegnare* al tecnico incaricato dall'organo di controllo la documentazione di cui ai punti 7.3.1. e 7.3.2.

2) Approvazione - Il tecnico incaricato, esaminata la documentazione e riconosciutala conforme alle norme, dispone ed assiste alle seguenti verifiche e prove, attestandone i risultati:

a) Visita interna ed esterna e determinazione degli spessori sul tubo prima dell'ogivazione. La determinazione degli spessori va effettuata mediante ultrasuoni o altri sistemi non distruttivi di pari affidabilità, almeno lungo otto generatrici uniformemente distribuite nella sezione circolare se il diametro esterno del tubo è superiore a 450 mm ed almeno lungo sei generatrici per diametri inferiori. Per ogni generatrice il numero dei controlli è scelto in funzione della lunghezza del tubo, a distanza fra loro non superiore al diametro del tubo.
Il valore massimo dello spessore non deve superare quello minimo più del 20 % di quest'ultimo.

b) Numerazione e punzonatura, con punzone di Stato, dell'anello campione, da utilizzare per le prove meccaniche, e della restante parte del tubo.
L'anello, di conveniente lunghezza, deve essere ricavato dall'estremità del tubo corrispondente alla parte alta del lingotto.
Qualora dallo stesso tubo possano essere ricavati più di due recipienti, oltre all'anello di cui sopra devono essere ricavati altri anelli campione, in ragione di un anello ogni due recipienti, uniformemente distribuiti lungo il tubo.
Gli anelli campione devono essere assoggettati ai *trattamenti termici unitamente ai recipienti* ai quali si riferiscono.

c) Acquisizione ed esame della documentazione di cui ai punti 7.3.3. e 7.3.4.

d) Accertamento dell'identità delle caratteristiche meccaniche fra anello campione e recipienti mediante misura di durezza Brinell. Tale accertamento va effettuato a lavorazione e trattamento termico ultimati.
La misura di durezza viene effettuata su almeno quattro zone ristrette dell'anello e della parte centrale del corpo cilindrico dei recipienti, scelte in modo che siano regolarmente distribuite lungo un'elica avente passo non inferiore rispettivamente alla lunghezza dell'anello ed alla metà della lunghezza del corpo cilindrico del recipiente.
Per ogni zona si assume come valore della durezza la media di cinque letture.
Tra tutti i valori assunti, per l'anello e per i recipienti, è ammessa una differenza fra loro di 30 HB al massimo.

e) Visita interna ed esterna di tutti i recipienti finiti.

f) Prova idraulica di tutti i recipienti.

g) Determinazione della tara e della capacità di ogni recipiente.
La tara è comprensiva dell'eventuale basamento.

h) Controllo della filettatura di ogni recipiente di cui al punto 8.3.

i) Effettuazione, con provette ricavate da ogni anello campione, delle prove meccaniche di cui ai punti 8.7.2., 8.7.3. e della prova di cui al *punto 8.8.*

11.2. Se risulta negativa una delle prove meccaniche o la prova di piegatura, il fabbricante può sottoporre i recipienti e le parti residue degli anelli campione a nuovo trattamento termico qualora il difetto rilevato sia imputabile al trattamento termico e qualora risulti possibile ricavare le necessarie provette dalle parti residue degli anelli campione.
Se adottata, tale procedura va estesa a tutti i recipienti ed anelli campione ricavati dallo stesso tubo e vanno ripetute tutte le verifiche e prove di approvazione previste per i recipienti finiti.

11.3. Se il difetto di cui al punto 11.2. non è imputabile a trattamento termico oppure se una delle prove ripetute risulta negativa si procede allo scarto ed al taglio di tutti i recipienti ricavati dallo stesso tubo.

12. *Recipienti aventi capacità superiore a 1000 litri.*
A richiesta del costruttore, i recipienti aventi capacità superiore a 1000 litri possono essere sottoposti ad approvazione con le condizioni, la procedura e le modalità di cui al punto 11.
Il diametro, lo spessore e la lunghezza di tali recipienti devono essere calcolati in modo che, considerandoli appoggiati a non più di 1.000 mm di distanza dalle estremità, la sollecitazione unitaria dovuta al peso non superi 20 N/mm².

13. *Norme transitorie.*

13.1. Campo di applicabilità.
Le presenti norme transitorie si applicano a tutti i recipienti in acciaio in un solo pezzo aventi capacità non superiore a 2000 litri, che risultano approvati in base alle precedenti norme e che sono destinati al trasporto di idrogeno o che sono stati destinati a tale trasporto in epoca precedente.

13.2. Su richiesta dell'interessato, l'organo di controllo procede all'accertamento del tipo di materiale di cui è costruito il recipiente mediante esame del certificato di approvazione.
Nel caso che il tipo di materiale non sia indicato sul certificato di approvazione, esso deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore, su richiesta dell'interessato.
A seguito di detta dichiarazione, l'organo di controllo procede d'ufficio a completare il certificato di approvazione con apposita annotazione (datata, firmata e con timbro d'ufficio) che faccia richiamo alla dichiarazione del costruttore.

13.3. Qualora da quanto previsto al precedente punto 13.2. risulti che il recipiente è costruito in acciaio non legato, il recipiente è riammesso all'uso; in caso contrario si applicano le norme di cui al successivo punto 13.4., se il recipiente è costruito in acciaio al Cr Mo bonificato, oppure se il recipiente è costruito in acciaio legato diverso da quello al Cr Mo bonificato, il recipiente viene accantonato e viene apposta sul certificato l'annotazione di cui al successivo punto 13.4.6.

13.4. Recipienti in acciaio al Cr Mo bonificato.

13.4.1. Per ogni recipiente il costruttore deve dichiarare, su richiesta dell'interessato, il tipo di acciaio utilizzato, definendo l'acciaio in conformità al punto 2.1. limitatamente a quelle caratteristiche che non risultano dal certificato di approvazione.

13.4.2. Per ogni tipo di acciaio il costruttore, su richiesta dell'interessato, deve fornire la curva di rispondenza fra il carico a rottura Rm in N/mm² e la durezza Brinell precisando il metodo e le modalità che devono essere seguiti per la misura della durezza Brinell.

13.4.3. Alla presenza e sotto il controllo del tecnico incaricato dall'organo di controllo, su richiesta ed a cura dell'interessato, ogni recipiente deve essere sottoposto a misura della durezza con le modalità di cui al punto 8.7.1. se avente capacità non superiore a 150 litri e con le modalità di cui al punto 11.1. *d*) se avente capacità superiore.

13.4.4. Si intende che il recipiente ha superato la prova di cui al precedente punto 13.4.3. se i quattro valori assunti per la durezza corrispondono tutti, secondo la curva di rispondenza di cui al punto 13.4.2., a valori di Rm non superiori a 950 N/mm² e se lo scarto massimo fra tali quattro valori non è superiore a 35 HB.

13.4.5. La misura di durezza di cui al punto 13.4.3. non viene effettuata per i recipienti costruiti in acciaio al Cr Mo bonificato dopo la data del 1° gennaio 1975 purché dalla documentazione di frabbrica relativa alla costruzione ed all'approvazione del recipiente risulti garantita nell'acciaio l'assenza di residui di tipo martensitico e risultino soddisfatte le prescrizioni relative alle caratteristiche meccaniche di cui ai punti 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. e 8.7.3.

13.4.6. Se l'esito dell'accertamento di cui al punto 13.4.4. o del punto 13.4.5. è positivo, il recipiente è ammesso all'ulteriore uso previa apposita annotazione sul certificato di approvazione.
In caso contrario il recipiente viene accantonato e sul certificato di approvazione viene apposta l'annotazione relativa al divieto di utilizzo del recipiente.
Le suddette annotazioni devono essere datate e convalidate con timbro d'ufficio e firma del tecnico incaricato.

(622)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che reca norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1976, con il quale è stato ricostituito il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1976, con il quale il prof. Danilo Guerrieri, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato nominato presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto direttoriale del 12 gennaio 1980, con il quale il predetto prof. Guerrieri è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° febbraio 1980 per raggiunti limiti di età;

Considerato che a seguito del collocamento a riposo del prof. Danilo Guerrieri vengono a cessare, a far tempo dal 1° febbraio 1980, le cariche dallo stesso ricoperte di membro effettivo e di presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale venendo meno ogni rapporto organico tra il predetto e quest'amministrazione;

Ritenuto che, di conseguenza, occorre provvedere alla sostituzione del membro effettivo del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con la stessa decorrenza del 1° febbraio 1980 al fine di garantire la continuità di funzionamento dell'organo;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° febbraio 1980 il dott. Salvatore Bova, dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato membro effet-

tivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione del prof. Danilo Guerrieri, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(753)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Calabria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Calabria che segnala il carattere eccezionale della grandinata verificatasi il 17 luglio 1979 nel territorio del comune di Palmi della provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Reggio Calabria - grandinata del 17 luglio 1979, nel territorio del comune di Palmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(715)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lazio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nel predetto territorio;

Viste le proposte della regione Lazio che segnala il carattere eccezionale delle esondazioni verificatesi nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1979 nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Latina: Pontinia, Sezze, Roccasecca dei Volsci, Prossedi, Priverno, Sonnino, Castelforte, SS. Cosma e Damiano, Minturno;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Latina - esondazioni verificatesi nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1979 nel territorio dei comuni indicati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(716)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1980.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1980, in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di redditi, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

mod. 740/F, 740/I, 740/L e 740/M;
mod. 750 scheda e relativi quadri intercalari;
mod. 760 con annessi quadri intercalari;
mod. 770 scheda e relativi quadri intercalari escluso il mod. 770/G-1;
mod. 770-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 24 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,20	806,20	806,35	806,20	806,25	806,90	806,30	806,20	806,20	806,20
Dollaro canadese	695,60	695,60	696 —	695,60	695,50	695,35	695,45	695,60	695,60	695,60
Marco germanico	466,20	466,20	466,70	466,20	466,30	466,30	466,23	466,20	466,20	466,20
Fiorino olandese	422,10	422,10	422,30	422,10	422,25	422,50	422,23	422,10	422,10	422,10
Franco belga	28,687	28,687	28,65	28,687	28,70	28,60	28,697	28,687	28,687	28,70
Franco francese	199,06	199,06	199,10	199,06	199,05	198,96	199,04	199,06	199,06	199,05
Lira sterlina	1837,80	1837,80	1841 —	1837,80	1838,40	1834,60	1837,80	1837,80	1837,80	1837,80
Lira irlandese	1722 —	1722 —	1723 —	1722 —	1722,75	—	1723 —	1722 —	1722 —	—
Corona danese	149,21	149,21	149,20	149,21	149,25	149,40	149,24	149,21	149,21	149,20
Corona norvegese	164,50	164,50	164,65	164,50	164,50	163,65	164,54	164,50	164,50	164,50
Corona svedese	194,17	194,17	194,40	194,17	194,20	194,20	194,15	194,17	194,17	194,15
Franco svizzero	502,06	502,06	502,40	502,06	502,50	502,48	502,23	502,06	502,06	502,05
Scellino austriaco	64,925	64,925	64,95	64,925	64,93	64,92	64,955	64,925	64,925	64,95
Escudo portoghese	16,15	16,15	16,13	16,15	16,13	16,18	16,16	16,15	16,15	16,15
Peseta spagnola	12,186	12,186	12,22	12,186	12,19	12,23	12,199	12,186	12,186	12,19
Yen giapponese	3,38	3,38	3,38	3,38	3,379	3,40	3,38	3,38	3,38	3,38

Media dei titoli del 24 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,850
» 5,50 % » » 1968-83	84,450
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	78,850
» 6 % » » 1971-86	75,950
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	78,400
» 9 % » » 1976-91	80,100
» 10 % » » 1977-92	86,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80	99,650
» » » » 1- 6-1978/80	99 —
» » » » 1- 8-1978/80	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	98,525
» » » » 1- 3-1979/81	98,575
» » » » 1- 7-1979/81	97,150
» » » » 1- 5-1979/82	97,850
» » » » 1- 7-1979/82	96,675
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,500
» » » 12 % 1- 4-1982	96,525
» » » 12 % 1-10-1983	95,300
» » » 12 % 1- 1-1984	95,375
» » » 12 % 1- 4-1984	95,400
» » » 12 % 1-10-1987	95,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,25
Dollaro canadese	695,525
Marco germanico	466,215
Fiorino olandese	422,165
Franco belga	28,692
Franco francese	199,05
Lira sterlina	1837,80
Lira irlandese	1722,50
Corona danese	149,225
Corona norvegese	164,52
Corona svedese	194,16
Franco svizzero	502,145
Scellino austriaco	64,94
Escudo portoghese	16,155
Peseta spagnola	12,197
Yen giapponese	3,38

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento su titoli di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26, mod. 241. — Data: 1° agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Casadei Germano, nato a Meldola il 17 gennaio 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 36.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27, mod. 241. — Data: 1° agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Casadei Germano, nato a Meldola il 17 gennaio 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale L. 309.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25, mod. 241. — Data: 1° agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Schiumarini Luigi, nato a Premilcuore il 14 marzo 1921. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(280)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 5 dicembre 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, in favore della S.p.a. Pafit.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta S.p.a. Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(575)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Accertamento, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende produttrici di prodotti farmaceutici da banco operanti in Catania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco operanti in Catania e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco operanti in Catania;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco operanti in Catania ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(574)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, in favore della S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquarta Scrivia (Alessandria), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. ERG - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(567)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Accertamento, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Castellalto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali operanti nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(573)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, in favore della S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(572)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, in favore della S.p.a. Rimisa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(571)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, in favore della S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(570)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, in favore della ditta Manifattura tintoria di Massazza - MTM.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura tintoria di Massazza - MTM, con sede in Massazza (Vercelli);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta ditta Manifattura tintoria di Massazza - MTM, con sede in Massazza (Vercelli);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della ditta Manifattura tintoria di Massazza - MTM, con sede in Massazza (Vercelli), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della ditta Manifattura tintoria di Massazza - MTM, con sede in Massazza (Vercelli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(568)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, in favore della S.r.l. I.M.E., in Salerno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.M.E. S.r.l. di Salerno;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società I.M.E. S.r.l. di Salerno;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.r.l. I.M.E. di Salerno, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.r.l. I.M.E. di Salerno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(569)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 28 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni. Proroga dei progetti di occupazione giovanile della regione Lazio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la delibera del 20 luglio 1979, con la quale il CIPE nel prorogare il programma di occupazione giovanile predisposto dalla regione Lazio fino alla data del 31 dicembre 1979, si è riservato di valutare le richieste di integrazione dei fondi assegnati alla regione entro l'anno corrente **ai fini di una** ulteriore proroga;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica espletata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta, avanzata dalla regione Lazio, di prosecuzione, fino al 31 marzo 1980, dei progetti di occupazione giovanile contenuti nel programma finanziato con delibera del 12 gennaio 1978, riguardanti cinquemilaquattrocentosettantuno giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 18.028.959.893;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono confermati, fino al 31 marzo 1980, i duecentodiciotto progetti presentati dalla regione Lazio di cui alle premesse.

La regione Lazio dovrà predisporre un piano di formazione particolareggiato relativo ai suddetti progetti in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE del 14 maggio 1979.

L'onere relativo ai suddetti progetti ammontante a lire 18.028.959.893 è posto a carico, rispettivamente, per lire 12.840.059.000, degli stanziamenti assegnati alla regione Lazio con delibera del 14 maggio 1979, per L. 2.140.010.500, dell'accantonamento regionale del 25% relativo alla regione Lazio e per L. 3.048.890.393 dei fondi accantonati, sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77, per l'anno 1980 con delibera del 14 maggio 1979.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(639)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni. Proroga di due progetti di occupazione giovanile della regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale Campania n. 9672 del 19 novembre 1979, con la quale è stata approvata la proposta di prosecuzione di due progetti, per un periodo pari a dodici mesi, e di trasformazione dei contratti di lavoro dei giovani impegnati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta della regione Campania di prosecuzione dei due progetti, per un periodo pari a dodici mesi, relativi a ottocentocinquantatre giovani e comportanti una spesa complessiva di lire [illegible]3.348.414;

Preso atto che i progetti già predisposti dalla regione sono stati elaborati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77, in modo da poter fruire del Fondo sociale europeo;

Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale;

Delibera:

1. — Sono confermati, per una durata di dodici mesi, i due progetti della regione Campania, già approvati con delibera del 30 novembre 1977, di cui alle premesse.

2. — I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

3. — L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Campania con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(640)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni. Programma triennale predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto, in particolare, l'art. 26, terzo comma, della citata normativa il quale stabilisce che gli enti pubblici non economici possono predisporre progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma, di durata triennale, predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche riguardante l'impiego di mille giovani e comportante una spesa complessiva di L. 23.313.000.000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvato il programma triennale presentato dal Consiglio nazionale delle ricerche descritto in premessa.

Il suddetto programma è finanziato limitatamente alle disponibilità esistenti sulle somme accantonate, nella misura del 25%, con delibera del 14 maggio 1979, per iniziative da attuare nei territori regionali da parte di enti diversi dalle regioni.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(641)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Proroga e modifica di alcuni progetti di occupazione giovanile della regione Umbria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica espletata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle seguenti richieste avanzate dalla regione Umbria:

di prosecuzione di tre progetti comunali, già approvati dal CIPE con delibera del 30 novembre 1977, dei quali due per un periodo di sei mesi ed uno per un periodo di dieci mesi,

e di trasformazione dei contratti di lavoro dei ventitre giovani impegnati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro, con una spesa complessiva di L. 94.935.788;

di ridimensionamento a dieci mesi della durata delle prosecuzioni, già approvate per dodici mesi con delibera del 14 maggio 1979, di undici progetti relativi a trecentottantanove giovani, con una riduzione della spesa da L. 2.989.524.683 a L. 2.492.978.899;

di rinuncia all'avvio di sette nuovi progetti, già approvati con delibera del CIPE del 14 maggio 1979, riguardanti ottantatre giovani e comportanti un onere complessivo di L. 634.309.004;

Ritenuta l'opportunità di aderire alle suddette richieste;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono approvate le richieste di modifica sopra indicate al programma di occupazione giovanile predisposto dalla regione Umbria.

Sono confermati, per i periodi richiesti, i tre progetti di occupazione giovanile descritti in premessa presentati dalla regione Umbria.

L'onere relativo alla prosecuzione dei suddetti tre progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Umbria con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui sopra sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(638)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni. Proroga di progetti di occupazione giovanile del Ministero delle finanze.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta, avanzata dal Ministero delle finanze, di prosecuzione e di trasformazione dei contratti stipulati con cinquecentocinquantasette giovani interessati al progetto « Dogane, imposte dirette, ecc. » (terzo contingente) in contratti di formazione e lavoro;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' autorizzata la prosecuzione, per un periodo di sei mesi, dei contratti stipulati con i giovani appartenenti al terzo contingente del progetto « Dogane, imposte dirette, ecc. » del Ministero delle finanze di cui alle premesse.

Il Ministero delle finanze è impegnato a definire compiutamente l'onere complessivo relativo alla prosecuzione del suddetto progetto in conformità a quanto disposto dalla delibera del CIPE del 14 maggio 1979.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(637)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentadue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Arezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI AREZZO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentadue posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Arezzo.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza della nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Arezzo dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Arezzo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Arezzo, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Arezzo.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non e ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che e stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Arezzo e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arezzo, addì 10 giugno 1978

Il direttore provinciale: FERNANDEZ

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 24 novembre 1979
Registro n. 4 Poste, foglio n. 354

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Arezzo

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . .
residente in . . . . via . . . . .
n. . . provincia . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 10 giugno 1978, n. 271.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, .

Firma . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(691)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana (cattedra di fisica) posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o diploma di laurea in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di fisiologia umana (cattedra di fisica), facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(650)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di architettura:

istituto di pianificazione territoriale . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione del concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di pianificazione territoriale, facoltà di Architettura, via Cassia, 32, Roma, con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(651)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di magistero:

istituto di scienza dello spettacolo, della musica e della comunicazione . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di scienza dello spettacolo, della musica e della comunicazione, facoltà di magistero, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(652)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia e petrografia (cattedra di petrografia II) . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia e petrografia (cattedra di petrografia II), facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, città universitaria, Roma, con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(653)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per i titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di magistero:

istituto di lingua e letteratura francese . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di lingua e letteratura francese, facoltà di magistero, via Torino, n. 95, Roma, con inizio alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(647)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di studi storici . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di studi storici della facoltà di scienze politiche, città universitaria, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(648)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di ematologia . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di ematologia (facoltà di medicina e chirurgia), Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(646)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni preprevisite dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso il rettorato, città universitaria, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(649)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

sezione autonoma centro elaborazioni meccanografica (per i servizi generali dell'Ateneo) posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o di ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(655)

Concorso a quaranta posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Firenze.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze. La prova scritta si svolgerà in Firenze, presso l'istituto matematico « U. Dini », viale Morgagni, 67/A, il giorno 3 aprile 1980, alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(654)

Modificazione al bando di concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millenovecento posti di preside nelle scuole medie e riapertura del termine per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976, registro n. 23, foglio n. 148, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millenovecento posti di preside nelle scuole medie riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato della presidenza nelle scuole medie negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74;

Veduto il decreto ministeriale 3 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1976, registro n. 79, foglio n. 374, con il quale è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande ed è stato modificato il bando di concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millenovecento posti di preside nelle scuole medie;

Considerato che con decisione degli organi di giustizia amministrativa è stata ritenuta illegittima la norma dell'art. 2 del bando di concorso per la parte in cui si prescrive che il requisito dell'incarico di presidenza debba essere stato prestato negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74, anziché in due anni consecutivi negli anni che vanno dal 1972-73 al 1975-76;

Ritenuta la necessità di modificare la norma suddetta, in modo da renderla conforme al giudicato degli organi di giustizia amministrativa;

Ritenuto inoltre che tale modifica risponde anche all'interesse pubblico di realizzare una più ampia partecipazione al concorso per la copertura di tutti i posti disponibili;

Ritenuta, pertanto, la necessità di riaprire il termine per la presentazione delle domande del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1975 citato nelle premesse, come risulta formulato per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 giugno 1976 citato nelle premesse, è sostituito come segue:

« Al concorso sono ammessi i professori ordinari delle scuole medie, forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra di scuola media, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal successivo art. 4, abbiano maturato dopo la nomina nei ruoli un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che siano stati incaricati della presidenza di scuola media per almeno due anni continuativamente nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1972-73 e l'anno scolastico 1975-76 inclusi.

Alle suddette condizioni sono altresì ammessi i professori ordinari appartenenti ai ruoli degli istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano appartenuto ai ruoli della scuola media o a quelli della scuola media del precedente ordinamento o delle scuole secondarie di avviamento professionale o a quelli delle scuole d'arte, soppresse ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, conservando titolo alla restituzione ai ruoli di provenienza ».

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 26 giugno 1975 che non abbiano presentato nei termini domanda di ammissione in conseguenza delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del suddetto decreto, quale risulta modificato dal decreto ministeriale del 3 giugno 1976, possono presentare domanda di ammissione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sempreché siano in possesso dei requisiti stabiliti per effetto del precedente art. 1 alla data del 2 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 347

(799)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centocinquanta posti nel profilo professionale di macchinista in prova (quarta categoria - tecnico), per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso per soli esami, a complessivi 150 posti nel profilo professionale di macchinista in prova (quarta categoria - tecnico), indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1979, n. 2318, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 230, avrà luogo alle ore 7,30 del giorno 17 febbraio 1980, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Ancona:

istituto tecnico commerciale « B. Stracca » via Montebello, 23;
liceo scientifico « Luigi di Savoia » via Vecchini, 2.

Sede di Bari:

istituto tecnico statale per geometri « Pitagora » corso Cavour, 249;
liceo scientifico « A. Scacchi » via Melo, 244.

Sede di Bologna:

istituto Salesiano « B. Vergine di S. Lucia » via Iacopo della Quercia, 1.

Sede di Cagliari:

istituto magistrale statale « E. d'Arborea » via Carboni Boi, 3.

Sede di Firenze:

scuola media « G. Carducci » via Gramsci, 11;
scuola media « G. Pieraccini » viale S. Lavagnini, 23;
scuola media (succ.) « L. Magnifico » via Maffei.

Sede di Genova:

liceo ginnasio « A. Doria » via A. Diaz scal. Mil. Ignoto, 2 cancello (stazione F.S. più vicina GE/Brignole).

Sede di Milano:

liceo scientifico statale « L. Cremona » viale Marche, 73;
istituto tecnico commerciale per geometri « G. Zappa » viale Marche, 71.

Sede di Napoli:

liceo « Garibaldi » via Carlo Pecchia, 26;
istituto magistrale « P. Villari » via Rimini;
istituto tecnico per geometri « G.B. Della Porta » via Foria, 65;
istituto industriale statale « A. Righi » via Kennedy, 112.

Sede di Palermo:

liceo scientifico « Stanislao Cannizzaro » via Giuseppe Arimondi;
istituto tecnico industriale « V.E. III » via Duca della Verdura, 48.

Sede di Reggio Calabria:

liceo classico « T. Campanella » via T. Campanella;
istituto magistrale « T. Gulli » via 2 Settembre.

Sede di Roma:

istituto tecnico industriale « G. Galilei » ingresso: via Conte Verde, 51;
istituto salesiano « Sacro Cuore » via Marsala, 42;
istituto salesiano « Pio XI » piazza S. Maria Ausiliatrice, 54.

Sede di Torino:

istituto tecnico commerciale « L. Einaudi » via Braccini, 11;
scuola media « Renzo Pezzani » via Millio, 42.

Sede di Trieste:

liceo scientifico « G. Oberdan » via P. Veronese, 1.

Sede di Venezia:

liceo scientifico « G. Bruno » via Baglioni, 22, Mestre (Venezia);
I.T.I.S. « Zuccante » via Baglioni, 26, Mestre (Venezia).

Sede di Verona:

secondo liceo scientifico statale « G. Galilei » via S. Giacomo, 5.

(798)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a due posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per la meccanica, da destinare esclusivamente agli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale - parte 2ª - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato il 19 gennaio 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1979, n. 00/41390, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1979, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 358, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 00/43240, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1979.

(740)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio

Si informa che con decreto 20 novembre 1979, n. 3/SAN/VET/SO, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del seguente posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio:

consorzio veterinario di Ponte Valtellina e Uniti.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 28 marzo 1980 presso l'ufficio veterinario provinciale, via Stelvio, 35, Sondrio, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(549)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Pesaro

Con decreto 14 gennaio 1980, n. 1406, è stato bandito concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Pesaro.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 10 aprile 1980.

(550)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di aiuto otorinolaringoiatra;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(259/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorso ad un posto di medico responsabile con qualifica di primario di centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico responsabile con qualifica di primario di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(248/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(242/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(243/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di centro trasfusionale e di immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di centro trasfusionale e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'ente in Torino.

(244/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(245/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(246/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « UMBERTO I » DI BELLANO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(247/S)

OSPEDALE DI RANDAZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Randazzo (Catania).

(260/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(249/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(256/S)

OSPEDALE « B. APPIANI - MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(257/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente di gastroenterologia del servizio di endoscopia digestiva aggregato alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(258/S)

OSPEDALE « F.LLI CROBU » DI IGLESIAS

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 19 gennaio 1980, è rettificato come segue:

in luogo di: « due posti di aiuto di chirurgia », leggasi: « due posti di aiuto di chirurgia *pediatrica* »;

in luogo di « quattro posti di assistente di chirurgia », leggasi: « quattro posti di assistente di chirurgia *pediatrica* ».

(305/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1979, n. **35.**

Modifica alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 « Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 24 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 11, primo comma, della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12, è prorogato al 31 gennaio 1980.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 ottobre 1979

MAGLIOTTO

(10521)

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. **36.**

Corresponsione somma « una tantum » al personale dipendente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 7 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai dipendenti regionali viene corrisposta una somma « una tantum » di L. 250.000 lorde in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a L. 275.000.000, si provvede mediante gli stanziamenti di cui ai capitoli 0020 « Trattamento economico per il personale addetto al consiglio regionale » e 0200 « Stipendi, assegni e contributi per il personale della giunta, C.R.F.P. e Co.Re.Co. » iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 ottobre 1979

MAGLIOTTO

(10522)

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **37.**

Contributi ai comuni di Sestri Levante e Casarza Ligure colpiti dall'alluvione del settembre 1979 per interventi di urgenza e per l'assistenza agli artigiani e ai piccoli operatori del commercio e del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 21 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione stanzia la somma di L. 200.000.000 per l'assegnazione di contributi ai comuni di Sestri Levante e di Casarza Ligure colpiti dall'alluvione del settembre 1979 al fine di consentire agli stessi la realizzazione di interventi d'urgenza relativi ai danni provocati da tali eventi calamitosi nonché l'erogazione di sussidi agli artigiani ed ai piccoli operatori del commercio e del turismo le cui aziende siano state danneggiate.

I sussidi saranno assegnati sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e non potranno eccedere l'importo di L. 1.500.000 per beneficiario.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a ripartire come segue lo stanziamento di cui all'art. 1:

comune di Sestri Levante . . . . L. 150.000.000
comune di Casarza Ligure . . . . » 50.000.000

I comuni beneficiari dei contributi, entro sei mesi dalla data in cui hanno avuto la disponibilità della somma loro erogata, trasmetteranno alla Regione una dettagliata relazione in merito agli interventi effettuati ai sensi della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9260 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 1840 « Contributi ai comuni di Sestri Levante e di Casarza Ligure per interventi di urgenza e per l'assistenza agli operatori economici danneggiati dall'alluvione del settembre 1979 » con uno stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 novembre 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1979, n. **38.**

Acquisto di immobile da adibire a nuova sede del centro di formazione professionale di via W. Fillak.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 21 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per l'acquisto dell'immobile ubicato in via Pastorino 34, di proprietà della S.E.M. - Società esercizio Molini da adibire a centro di formazione professionale.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a deliberare il contratto preliminare di compravendita dell'immobile di cui all'art. 1 al prezzo di L. 2.000.000.000 ivi compresi gli oneri fiscali.

Al contratto dovrà essere allegato un progetto definitivo di ristrutturazione edilizia ed impiantistica che identifichi in ogni sua parte l'immobile di cui all'art. 1 con le caratteristiche anche in relazione alle peculiari esigenze della destinazione dello stesso a centro di formazione professionale, il relativo capitolato con l'indicazione del termine per la consegna dell'immobile, le modalità ed i tempi di pagamento nonché le penalità per ritardata consegna.

La direzione tecnica dei lavori con ogni inerente responsabilità resta affidata alla società venditrice, mentre la Regione si riserva la nomina di suoi tecnici per la verifica dell'esecuzione dei lavori in contraddittorio, nonché la nomina di uno o più collaudatori.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, all'atto della stipula del contratto preliminare di compravendita, la somma di L. 700.000.000 ivi compresi i relativi oneri fiscali a titolo di acconto sul prezzo, previa acquisizione di idonee garanzie reali o fideiussorie.

L'erogazione di successivi acconti deve essere rapportata alla consistenza dei lavori.

Il consiglio regionale delibera il contratto definitivo di compravendita ad ultimazione lavori e previo accertamento che l'immobile sia stato ristrutturato a regola d'arte e sia conforme al progetto ed alle prescrizioni contenute nel contratto preliminare.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a far effettuare tutti i lavori di miglioramento tecnico che eventualmente si rendessero necessari in corso d'opera facendo fronte alla conseguente spesa con i normali stanziamenti di bilancio.

La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere con i normali stanziamenti di bilancio qualora si verificasse un aumento dei prezzi sulla base di clausole contrattuali.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante imputazione della spesa di L. 2.000.000.000 al cap. 9301 « Acquisto di beni immobili destinati a sedi di Centri di formazione professionale » del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 novembre 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1979, n. **39**.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 21 *novembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1979, n. **40**.

Ulteriore proroga dell'efficacia della vigente classificazione alberghiera per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 21 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Liguria per il biennio 1975-76 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, già prorogata per il biennio 1977-78 con legge regionale 5 novembre 1976, n. 32 e per l'anno 1979 con legge regionale 16 agosto 1978, n. 49, è ulteriormente prorogata a tutti gli effetti fini al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 novembre 1979

MAGLIOTTO

(11044)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800260)